

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2014, n. 14-615

Art. 63 L.R. n. 22/2009 e art. 11, comma 8 bis, D.L. n. 35/2013. convenzione per assistenza e tutela legale Enti di Gestione Aree Protette a titolo gratuito.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Vista la L.R. n. 22/2009 che all'art. 63 prevede che, ai fini precipui del contenimento della spesa pubblica, l'Avvocatura regionale svolga attività di rappresentanza in giudizio, nonchè di consulenza legale volta a prevenire il contenzioso anche a favore degli Enti strumentali della Regione sprovvisti di uffici legali;

visto l'art. 11, comma 8 bis, del D.L. n. 35/2013 convertito con L. n. 64/2013 che prevede che "ai fini del contenimento della spesa pubblica gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime";

considerato che la precitata norma regionale subordina tale attività all'approvazione di specifiche convenzioni che ne determinano condizioni di utilizzo e rapporti finanziari;

vista la richiesta presentata il 20.6.2014 del Settore Aree Naturali Protette più volte sollecitata in considerazione del contenimento delle risorse assegnate e volta ad ottenere la difesa da parte dell'Avvocatura, degli Enti di gestione delle Aree Protette;

ritenuto ai predetti fini di approvare lo schema tipo di convenzione con i predetti Enti;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, per le motivazione di cui in premessa, in via di prima applicazione lo schema tipo di convenzione allegato alla presente delibera al fine di implementare l'attività dell'Avvocatura regionale in favore del Settore Aree Naturali Protette e per esso dagli Enti di Gestione delle Aree Protette ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 22/2009 e dell'art. 11, comma 8 bis, del D.L. n. 35/2013 convertito con L. n. 64/2013;

di autorizzare il Direttore della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura alla firma delle convenzioni con gli Enti di gestione che ne faranno richiesta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Allegato alla deliberazione
n. 615 del 26/11/2014

BOZZA

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO

TRA

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016), Direzione regionale Affari Istituzionali ed Avvocatura rappresentata dal suo Direttore pro-tempore, dott.ssa Laura Bertino, domiciliata ai fini di cui alla presente convenzione presso la sede di Piazza Castello n. 165, 10122 Torino

E

gli Enti di Gestione delle Aree Protette:

Rappresentati dai rispettivi legali rappresentanti

Si conviene e si stipula quanto segue:

premesse che

- La L.R. n. 22/2009 disciplina all'art. 63 la possibilità per gli Enti strumentali della Regione Piemonte, sprovvisti di uffici legali, di avvalersi per la tutela dei propri interessi, intrinseci a quelli della Regione Piemonte, di cui costituiscono braccio operativo in relazione all'esercizio delle competenze a ciascuno di essi assegnate dal legislatore regionale; visto l'art. 11, comma 8 bis, del D.L. n. 35/2013 convertito con L. n. 64/2013 che prevede che "ai fini del contenimento della spesa pubblica gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime";
- Al fine di garantire il migliore raccordo tra l'autonomia funzionale ed organizzativa dei predetti Enti e la funzione di indirizzo, controllo e coordinamento in capo alla Regione Piemonte, in una logica di contenimento della spesa pubblica, si ravvisa la necessità di dar corso alle predette previsioni normative;

quanto sopra premesso, le parti, come specificate e rappresentate convengono quanto segue:

Art. 1 (oggetto)

La Direzione Affari Istituzionale ed Avvocatura della Regione Piemonte si impegna a prestare, attraverso il Settore Avvocatura, attività di consulenza legale e di rappresentanza e difesa in giudizio in favore degli Enti di Gestione delle Aree Protette Regionali;

Art. 2 (limiti)

L'attività di cui all'art. 1 non può estendersi a compiti di amministrazione attiva, è subordinata all'insussistenza di conflitti di interesse tra gli Enti contraenti e, per quanto riguarda la consulenza legale è esclusivamente rivolta a prevenire il contenzioso.

Art. 3 (condizioni)

L'avvalimento di cui alle premesse opera ex lege in favore degli Enti sprovvisti di ufficio legale ovvero in caso di sussistenza dell'ufficio legale esclusivamente in ordine alle competenze non esercitate dal medesimo per sovraccarico di lavoro e relativamente ai procedimenti gestiti dall'Ente strumentale su affidamento della Regione.

Art. 4 (durata)

La durata della presente convenzione è subordinata alle condizioni di cui al punto 3 e comunque in sede di prima applicazione ha durata biennale, con obbligo di verifica finale entro 3 mesi dalla sua scadenza al fine di determinarne eventualmente il rinnovo espresso.

Art. 5 (verifica dell'Avvocatura)

Il Settore Avvocatura si riserva l'accettazione di ogni incarico dopo aver attentamente verificatane la compatibilità con i carichi di lavoro in corso.

Art. 6 (compensi)

Le spese legali liquidate nelle cause assegnate all'Avvocatura in nome e per conto dell'Ente strumentale vengono ripartite in parti uguali ai legali interni del Settore Avvocatura fino ai limiti di cui al comma 7 dell'art. 9 del d.l. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, li

Le parti.....

